

Corte d'Appello di Brescia, sentenza del 13 febbraio 2023, n. 258 – leasing, mancata indicazione del TAEG, indeterminatezza del contratto

La mancata indicazione del tasso *leasing* non determina di per sé la nullità del contratto per indeterminatezza, laddove esso rimanga comunque chiaramente determinato nei suoi elementi costitutivi. Piuttosto tale omissione consente l'esperimento di un'azione di responsabilità nei confronti della società di *leasing*, qualora sia ravvisabile un danno conseguente all'omessa informazione circa il tasso interno di attualizzazione.

L'indicazione del TAEG/ISC nei contratti di *leasing* finanziario non è obbligatoria, in quanto tale tipo contrattuale non rientra negli "altri finanziamenti" di cui al Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari del 25 luglio 2003.

Principi espressi in grado d'appello ove il tribunale ha respinto la domanda con cui l'appellante chiedeva di accertare l'indeterminatezza del contratto di leasing per omessa indicazione del Taeg da questi stipulato con la società di leasing appellata; nonché di condannare detta società a restituire le somme indebitamente corrisposte a titolo di canone di locazione finanziaria.

[Sent. 13.02.2023 n. 258Download](#)

(Massime a cura di Edoardo Compagnoni)